

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3131 del 20/06/2018
Oggetto	L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI DIFESA RADENTE IN COMUNE DI RIVERGARO LOCALITA' CA' BUSCHI _ FOGLIO 11 FRONTE MAPPALI 67 E 99 _ RICHIEDENTE CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA - PROCEDIMENTO SISTEB PC17T0023 - SINADOC 27459_17
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3240 del 19/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno venti GIUGNO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

**OGGETTO:** L.R. N. 7/2004. RILASCIO CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI DIFESA RADENTE IN COMUNE DI RIVERGARO LOCALITA' CA' BUSCHI – FOGLIO 11 FRONTE MAPPALI 67 E 99 – RICHIEDENTE CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA - PROCEDIMENTO SISTEB PC17T0023 - SINADOC 27459\_17

## **LA DIRIGENTE**

### **VISTI:**

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 11479 del 19/09/2017, del Consorzio di Bonifica di Piacenza C.F. 91096830335 con sede legale in Strada Val Nure n. 3 Piacenza, per la realizzazione, in area demaniale fronte mappali 67 e 99 del foglio 11 del catasto terreni del comune di Rivergaro, di opere di prolungamento per 140 m della difesa spondale in massi esistente sul F. Trebbia in loc. Cà Buschi, con occupazione di suolo demaniale per attività di cantierizzazione.

**VISTI** gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

**DATO ATTO** che sul B.U.R.E.R. n. 295 in data 2/11/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

### **ACQUISITE** le risultanze:

- dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, dall'AIPO e assunto ai protocolli ARPAE n. 14018 in data 8/11/2017 e n. 4570 in data 19/03/2018;
- dell'istruttoria svolta dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale il quale ha rilasciato con determina n. 788 del 6/11/2017, il nulla-osta e la valutazione d'incidenza entrambi positivi con prescrizioni;
- delle verifiche rispetto alle previsioni urbanistiche e territoriali espresse dal Comune di Rivergaro con nota prot. ARPAE n. 1498 dell' 1/02/2018;

**VALUTATO** che gli oneri di cantierizzazione sono stati quantificati in € 325,00;

**DATO ATTO** che il richiedente:

- ha dimostrato di aver versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 21/05/2018 ha versato l'importo di € 325,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale ed introitate sul capitolo 07060 – depositi cauzionali passivi;
- in data 21/05/2018 ha versato l'importo di € 325,00 a titolo canone per canone caratterizzazione mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;

**RITENUTO** pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

### **DETERMINA**

a) di rilasciare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al Consorzio di Bonifica di Piacenza C.F. 91096830335 con sede legale in Strada Val Nure n. 3 Piacenza, la concessione all'occupazione dell'area demaniale fronte mappali 67 e 99 del foglio 11 del catasto terreni del comune di Rivergaro, per la realizzazione di opere di prolungamento per 140 m della difesa spondale in massi esistente sul F. Trebbia in loc. Cà Buschi e per attività di cantierizzazione secondo il disciplinare che vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

**Dott.ssa Adalgisa Torselli**  
**(firmato digitalmente)**



## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata a Fausto Zermani nato a Piacenza il 23/09/1968, residente a Piacenza (PC) via Strada di Mortizza n. 73/a, C.F. ZRM FST 68P23 G5351, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del Consorzio di Bonifica di Piacenza, avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), Strada Val Nure n. 3, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

### Art. 1

#### Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, avente sede legale in Comune di Piacenza (PC), Strada Val Nure n. 3 (C.F. e P.IVA 91096830335) di seguito denominato Concessionario, di realizzare, nell'area demaniale fronte mappali 67 e 99 del foglio 11 del catasto terreni del comune di Rivergaro, opere di prolungamento per 140 m della esistente difesa spondale radente in massi sul F. Trebbia in loc. Cà Buschi. Gli interventi consistono nella realizzazione di un'opera in massi sciolti costituita da una berma di 4,4 m e spessore 2 m e da una mantella di sviluppo trasversale di 5,4 m e spessore 0,7 m. L'area di cantiere, stimata di 1246 m<sup>2</sup> di estensione, è ubicata nella predetta area demaniale e sarà ottenuta mediante la realizzazione di un'argine provvisoria per la messa in asciutta del canale di derivazione, come da planimetria agli atti.

### Art. 2

#### Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;



-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

### Art. 3

#### Prescrizioni derivanti dal nulla osta e valutazione d'incidenza

Con la determinazione n. 7885 del 6/11/2017 l'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità -Emilia occidentale ha prescritto:

1. "rispetto delle misure di mitigazione adottate nel progetto esecutivo;
2. i lavori di realizzazione della nuova difesa idraulica dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra 1° agosto 2018 al 13 marzo 2019, condensandoli nel più breve arco di tempo possibile;;
3. il Consorzio di Bonifica di Piacenza dovrà comunicare al Parco la data d'inizio delle attività per una preliminare verifica della logistica e della tempistica del cantiere;
4. prima di qualsiasi attività di taglio della vegetazione (a valere per piante vive o morte) dovrà essere svolto un sopralluogo congiunto per evidenziare gli individui da rilasciare o eliminare; il materiale derivato dal taglio della vegetazione posta in proprietà pubblica dovrà essere rilasciato in loco, in condizioni di sicurezza idraulica;
5. concordare preventivamente con il Parco le specie arbustive e arboree da impiegare per ottimizzare l'inserimento ambientale e la valenza ecologica della difesa idraulica;
6. in riferimento alla realizzazione della nuova difesa spondale occorrerà utilizzare massi ciclopici con caratteristiche simili a quelli del bacino del Trebbia, in modo da non introdurre materiali rocciosi differenti da quelli naturalmente presenti nel corso d'acqua;
7. al fine di evitare l'eccessiva canalizzazione del corso d'acqua al piede della scogliera, si chiede di interrompere la stessa con la realizzazione di minimo 3 pennelli o "nasi idraulici" equidistanti, in massi ciclopici sporgenti dalla stessa per almeno 3/5 mt;
8. le piste di servizio al cantiere dovranno essere realizzate sfruttando tracciati esistenti, scegliendo i percorsi più brevi ed evitando divagazioni;
9. il Consorzio di Bonifica di Piacenza dovrà comunicare al Parco le date in cui saranno effettuate le operazioni di cattura e spostamento della fauna ittica al fine di valutare l'eventuale presenza di specie alloctone;
10. le operazioni di rifornimento e manutenzione degli automezzi dovranno essere realizzati al di fuori dell'alveo;



11. divieto di asportazione di materiale inerte dall'alveo e dalle aree limitrofe;
12. dovrà essere mantenuta la pulizia dei luoghi di lavoro anche mediante allestimento di sistemi atti ad impedire l'accesso agli estranei;
13. al termine dei lavori si dovrà provvedere alla completa rimozione dei manufatti e delle opere di servizio al cantiere;

Di precisare che il Consorzio di Bonifica di Piacenza è tenuto a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente provvedimento, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;"

#### Art. 4

##### **Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo)**

Con nota n. 26311 dell'8/11/2017 AIPo ha prescritto quanto di seguito:

1. "dovrà essere prestata particolare cura alla realizzazione dell'opera nel punto di raccordo con la difesa preesistente, in modo tale da creare uniformità con il tracciato del tratto di radente di nuova realizzazione.
2. Nella parte terminale di monte la sezione dovrà essere "voltata" verso sponda con relativa fondazione, avendo cura di impiegare i massi di maggior dimensioni al fine di evitarne lo scalzamento.
3. Per quanto inerente alle opere provvisionali si approvano in linea di massima quelle progettualmente indicate, ma in considerazione dell'instabilità morfologica del fiume Trebbia e che, ad oggi, non è possibile determinare un'effettiva data di inizio dei lavori, la valutazione di tali opere dovrà essere rivista prima dell'effettivo inizio dei lavori stessi. Il Consorzio richiedente è tenuto, per i motivi esposti, **ad eseguire sopralluogo congiunto con il personale di questo Ufficio prima della consegna dei lavori**, al fine di verificare la fattibilità delle opere provvisionali progettualmente indicate o per valutarne di alternative se queste non fossero più utili o realizzabili. In ogni caso la movimentazione del materiale litoide in alveo da realizzarsi per le opere provvisionali (argini di deviazione, canali di deviazione, rinfianchi spondali, ecc.) dovrà essere eseguita avendo cura di non formare buche, depressioni o cumoli, livellando e sagomando le conformazioni ed i depositi esistenti in modo tale da garantire beneficio idraulico alla sezione d'alveo stesso.
4. **È tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento dall'alveo di materiale inerte dall'ambito fluviale.** Si sottolinea che ai sensi della Circolare del Presidente del Magistrato per il Po n. 12825 del 03.07.2001, in caso di accertate infrazioni alle norme di Polizia Idraulica da parte della Ditta richiedente e/o della Ditta esecutrice dei lavori medesimi, con particolare riferimento alle estrazioni abusive di materiali litoidi dall'alveo dei fiumi, saranno immediatamente disposte la revoca sia della autorizzazione di cui trattasi, oltre che le debite denunce penali alle Autorità competenti.



5. Il personale di questo Ufficio incaricato allo svolgimento dei controlli tecnico idraulici nel merito della presente autorizzazione dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante l'intero periodo di durata dei lavori. Per tale motivo il Consorzio richiedente dovrà comunicare tempestivamente le date di inizio e fine lavori e degli eventuali periodi di sospensione dovute all'aumento dei livelli idrici o a condizioni meteo climatiche avverse.
6. Sarà cura del Consorzio comunicare a questo Ufficio il nominativo ed il recapito della Ditta incaricata dell'esecuzione degli interventi in oggetto.
7. Al termine dei lavori si dovrà provvedere al ripristino dello stato iniziale dei luoghi, rimuovendo rampe di accesso, piste, ecc.
8. Qualsiasi variante tecnica che il Consorzio richiedente volesse apportare all'intervento in istanza dovrà essere formalmente e preventivamente autorizzata dallo scrivente Organo Idraulico.
9. Trattandosi di lavori da eseguirsi in alveo fluviale il Consorzio richiedente ha l'obbligo di verifica giornaliera delle previsioni di piena attraverso i bollettini rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage> e dovranno essere adottate, a totale responsabilità, carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela delle maestranze ivi operanti, in considerazione del fatto che i lavori che si autorizzano vengono eseguiti in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici.
10. Considerato che l'opera oggetto della presente autorizzazione come detto ricade in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del fiume Trebbia, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese.
11. Questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, resta inteso che l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del Consorzio richiedente.
12. Il Consorzio richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'uso della autorizzazione in oggetto, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata,



nonché dei danni a persone o cose in conseguenza dell'esercizio della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito.

13. Il Consorzio richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta.
14. Nel caso di inadempienze delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09.12.1937 n. 2669, a carico del Consorzio richiedente
15. Il presente Nulla Osta riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora, a giudizio insindacabile di quest'Ufficio, il progetto divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche, ai fini della sicurezza idraulica e quindi a tutela della pubblica incolumità, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento.
16. Copia della presente autorizzazione dovrà essere presente in cantiere."

#### **Art. 5**

##### **Validità dell'atto**

Il concessionario accetta che il presente atto sia finalizzato a consentire fino al **13/03/2019**, con possibilità di rinnovo, l'utilizzo dell'area per lo svolgimento dei lavori di cui all'art. 1.

Alla data di cui sopra la concessione s'intenderà, senza necessità di speciale disdetta o comunicazione, cessata di diritto e non avrà più effetto alcuno: successivamente si potrà procedere con una eventuale -richiesta di rinnovo.

Il concessionario, al cessare della concessione, ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di rimessa in pristino dei luoghi oggetto della cantierizzazione. In mancanza provvederà d'ufficio l'Amministrazione Pubblica addebitandone le relative spese al concessionario.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

#### **Art. 6**



### **Revoca e/o decadenza**

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi.

### **Art. 7**

#### **Elezione di domicilio**

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso Consorzio di Bonifica di Piacenza, Strada Val Nure n. 3 Piacenza.

### **Art. 8**

#### **Modalità di trattamento dei dati**

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

### **Art. 9**

#### **Decorrenza della validità del provvedimento**

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**